Cass. 21.6.2019 n. 16700

Fatti rilevanti e ragioni della decisione

1. L'Agenzia delle entrate propone due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 23/2018 del 4 gennaio 2018, con la quale la commissione tributaria regionale della Lombardia, a conferma della prima decisione, ha ritenuto illegittimo il silenzio-rifiuto opposto all'istanza con la quale Francesco Ottavio Mansi - in qualità di trustee dell'autodichiarato "Famiglia Rovelli Trust" - aveva chiesto il rimborso dell'imposta ipotecaria e catastale da lui versata, in eccedenza alla quota fissa, su tre atti di conferimento di beni immobili nel trust medesimo, realizzati tra il settembre 2014 ed il gennaio 2016.
La commissione tributaria regionale ha ritenuto che: - la tesi dell'amministrazione finanziaria, secondo cui sarebbe stata nella specie applicabile l'imposta sulle successioni e donazioni ex articolo 2, comma 47, DL 262/06, doveva ritenersi superata dalla più recente giurisprudenza di legittimità; - per quanto concerneva specificamente l'imposta ipotecaria e catastale, rilevava in particolare Cass. n. 21614/16, secondo la quale, nel caso di trust "autodichiarato", il conferimento di immobili e partecipazioni sociali doveva scontare l'imposta ipotecaria e catastale in misura fissa e non proporzionale.
Resiste con controricorso il Mansi in qualità di *trustee*.
L'agenzia delle entrate ha depositato memoria.
2.1. Con il primo motivo di ricorso l'agenzia delle entrate lamenta - ex art. 360, 1° co. n. 4 c.p.c. - nullità della sentenza per inesistenza della motivazione. Per avere la Commissione Tributaria Regionale pronunciato una motivazione solo apparente, perché riferibile non alla fattispecie in esame, ma ad un diverso caso; il che era reso evidente dal richiamo ad un non meglio precisato "avviso di accertamento impugnato" (là dove si trattava, nella specie, di impugnazione di silenzio-rifiuto), ovvero ad un'imposta (di successione e donazione) estranea a quella qui dedotta (ipotecaria e catastale).
2.2. Il motivo è infondato.
Ancorché la Commissione Tributaria Regionale effettivamente equivochi nel richiamarsi ad un 'avviso di accertamento' (invece che all'impugnativa di un "silenzio-rifiuto"), non si ritiene che tale "svista" deponga per l'estrema conclusione alla quale perviene la ricorrente agenzia delle entrate; vale a dire, l'assoluta mancanza di motivazione ex articolo 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Ad escludere tale evenienza depone una serie concludente di elementi ricostruttivi, così individuabili: - la succinta ma esatta ricostruzione del fatto e dello svolgimento del processo, dove il giudice regionale dà conto della impugnazione proposta dal Mansi avverso il "silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso delle imposte ipotecarie e catastali", e ciò con riguardo al trust "registrato il 30 settembre 2014"; - il non del tutto inconferente richiamo all'applicabilità al trust dell'imposta di successione e donazione, trattandosi di tematica notoriamente presupposta e comunque strettamente connessa a quella dell'applicabilità dell'imposta ipotecaria e catastale proporzionale (a riprova di ciò, è la stessa agenzia delle entrate a stabilire in ricorso una diretta correlazione, nell'ambito di una problematica unitaria, delle due imposte); - il richiamo testuale al condiviso principio di diritto (ritenuto tale da superare il pregresso differente orientamento di legittimità) desumibile da Cass. n. 21614/16, siccome riferito, in termini, proprio all'imposta ipotecaria e catastale dedotta in giudizio.
Si è dunque ben lontani dall'ipotesi di mancanza di motivazione, ovvero di motivazione soltanto apparente, posto che dalla sentenza in esame - ancorché estremamente sintetica - è chiaramente enucleabile, indipendentemente dai refusi occorsi, la *ratio decidendi* adottata nella risoluzione del caso concreto. *Ratio decidendi* che, d'altra parte, la ricorrente agenzia delle entrate ha potuto cogliere in tutta la sua sostanza, così da farla oggetto di puntuale e completa censura con il secondo motivo di ricorso.
3.1. Con il secondo motivo di ricorso l'agenzia delle entrate deduce - ex art. 360, 1° co. n. 3 c.p.c. - violazione e falsa applicazione degli articoli 2 e 10 DLgs. 347/90. Per avere la Commissione Tributaria Regionale erroneamente affermato l'applicabilità agli atti di conferimento in trust di diritti reali su beni immobili dell'imposta ipotecaria e catastale in misura fissa invece che proporzionale.
Tale conclusione doveva ritenersi contraria alla legge, dal momento che: - al trust era applicabile (come più volte ritenuto da questa corte di legittimità) l'imposta di successione e donazione sulla costituzione del vincolo; - la circostanza che l'art. 6, 1° co., L. 112/2016 esentasse testualmente dall'imposta sulle successioni e donazioni gli atti di conferimento di beni e diritti in trust istituiti in favore di persone con disabilità grave dimostrava, a

contrario, la debenza dell'imposta al di fuori del caso considerato; - indipendentemente dalla applicabilità al trust dell'imposta sulle successioni e donazioni, l'imposta ipotecaria e catastale (presupponente la trascrizione e la voltura di un effetto traslativo) doveva comunque applicarsi in misura proporzionale, perché basata sul trasferimento in sé del diritto reale, e non sull'esistenza di un arricchimento del beneficiario; - irrilevante doveva ritenersi la distinzione (recepita da Cass. n. 975/2018) tra effetto traslativo in senso proprio (cioè definitivo) ed effetto traslativo improprio (cioè non definitivo).

3.2. Il motivo è infondato.

Anche se recepito nell'ordinamento dalla L. 364/89, di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Aja 1° luglio 1985, il trust è ancora ben lontano dalla compiuta tipizzazione da parte della legge nazionale.

Quanto ai suoi elementi essenziali, l'art. 2 della citata Convenzione dispone che:

- si intendono per trust i "rapporti giuridici" istituiti da una persona, il costituente (o disponente o settlor) - con atto tra vivi o *mortis causa* - qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un *trustee* nell'interesse di un beneficiario o per un fine specifico;
- i beni in trust "costituiscono una massa distinta e non sono parte del patrimonio del *trustee*";
- tali beni sono intestati a nome del *trustee* o di un'altra persona per conto del *trustee*;
- il *trustee* è investito del potere e onerato dell'obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre dei beni "in conformità alle disposizioni del trust" e secondo le norme impostegli dalla legge; non è necessariamente incompatibile con l'esistenza di un trust il fatto che il disponente conservi alcuni diritti e facoltà, o che il *trustee* stesso abbia alcuni diritti in qualità di beneficiario.

In base all'art. 8 della Convenzione, spetta alla legge interna dello Stato designato dettare regole per la validità, l'interpretazione ed il funzionamento del trust con riguardo, tra il resto:

ai poteri del *trustee* di amministrare o disporre dei beni del trust, di darli in garanzia e di acquisirne di nuovi; ai rapporti tra il *trustee* ed i beneficiari, ivi compresa la responsabilità personale del primo verso i secondi;

- all'obbligo del trustee di rendere conto della sua gestione.

Secondo l'art. 11 della Convenzione, il riconoscimento del trust in conformità alla legge interna implica "quanto meno che i beni del trust siano separati dal patrimonio personale del *trustee*".

Perché la separatezza patrimoniale sia effettiva, la legge regolatrice può prescrivere, in particolare, che:

- i creditori personali del *trustee* non possano sequestrare i beni del trust;
- i beni del trust siano separati dal patrimonio del *trustee* in caso di insolvenza di quest'ultimo o di sua bancarotta; i beni del trust non facciano parte del regime matrimoniale o della successione dei beni del *trustee*; la rivendicazione dei beni del trust sia permessa qualora il *trustee*, in violazione degli obblighi derivanti dal trust, abbia confuso i beni del trust con i suoi (...).

La mancanza di un'organica disciplina interna determina la necessità per l'interprete di ricorrere a figure affini, ma non sempre pienamente confacenti perché più o meno distanti dalla matrice anglosassone del trust; quali il negozio indiretto, il patto fiduciario, il mandato, il fondo patrimoniale, la destinazione patrimoniale a specifico affare.

Il problema è poi reso più complesso dal fatto che il trust può rispondere a finalità eterogenee: di famiglia; di garanzia; di liquidazione e pagamento; di realizzazione di un'opera pubblica; di solidarietà sociale; di realizzazione di interessi meritevoli di tutela a favore di persone disabili, pubbliche amministrazioni o altri soggetti (art. 2645-ter c.c.) ecc...

Ulteriori diversificazioni si riscontrano a seconda che il trust venga costituito per atto tra vivi oppure per testamento, con efficacia dopo la morte del disponente; ovvero a seconda delle prescelte modalità di individuazione del beneficiario (al momento della istituzione o in un momento successivo; da parte del disponente o dello stesso *trustee*; con possibilità di revoca o meno); ovvero, ancora, a seconda che il *trustee* ed il beneficiario vengano individuati in soggetti terzi oppure nello stesso disponente (c.d. trust autodichiarato).

Fattori individualizzanti comuni, così come desumibili dalla disciplina convenzionale, possono purtuttavia individuarsi:

- nel nucleo causale unitario costituito dalla combinazione dello scopo di destinazione con quello, ad esso strumentale, di segregazione patrimoniale;
- nell'attuazione del vincolo di destinazione mediante intestazione meramente formale dei beni al *trustee* ed attribuzione al medesimo di poteri gestori circoscritti e mirati allo scopo; nell'attribuzione al beneficiario (ove esistente) di una posizione giuridica iniziale che non è di diritto soggettivo sul bene, ma di aspettativa o di interesse qualificato ad una gestione conforme alla realizzazione dello scopo.

Proprio perché mero "insieme" di beni e rapporti giuridici destinati ad un fine determinato nell'interesse di uno o più beneficiari (Cass. n. 10105/14, n. 3456/15, n. 2043/17, n. 31442/18), il trust è privo di personalità giuridica, con la conseguenza che soggetto legittimato nei rapporti, anche processuali, con i terzi è esclusivamente il *trustee* nella sua veste di gestore, formale intestatario dei beni ed esercente in proprio dei diritti correlati.

3.3. Scarna è anche la disciplina fiscale.

L'amministrazione finanziaria (Circolari nn. 3/E, 22 gennaio 2008 e 48/E, 6 agosto 2007) assume che:

- debba considerarsi trust "un rapporto giuridico complesso con un'unica causa fiduciaria che caratterizza tutte le vicende del trust (istituzione, dotazione patrimoniale, gestione, realizzazione dell'interesse del beneficiario, raggiungimento dello scopo";
- debbano considerarsi "vincoli di destinazione" "i negozi giuridici mediante i quali determinati beni sono destinati alla realizzazione di un interesse meritevole di tutela da parte dell'ordinamento, con effetti segregativi e limitativi della disponibilità dei beni medesimi" (n. 3/E cit.).
Per quanto riguarda le imposte dirette, la mancanza di personalità giuridica non è di ostacolo, per regola generale, alla individuazione nel trust della soggettività passiva Ires (art. 73 TUIR, come mod. dalla L. 296/06); con diversa disciplina a seconda che si tratti di trust residente o non residente, ovvero che si tratti di trust con individuazione, o senza individuazione, dei beneficiari (art. 73 cit.).
Per quanto concerne le imposte indirette, norma di riferimento è stata considerata - ma con esiti interpretativi molto diversi - l'art. 2 co. 47 DL 262/06 conv. in L. 286/06, secondo cui: "È istituita l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione, secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001, fatto salvo quanto previsto dai commi da 48 a 54".
Rileva anche l'art. 6 L. 112/2016 (c.d. legge del "Dopo di noi") in base al quale: "1. I beni e i diritti conferiti in trust ovvero gravati da vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile ovvero destinati a fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, istituiti in favore delle persone con disabilità grave (...) sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni".
Aspetti ancora diversi riguardano l'imposizione locale, la quale appare però segnata da presupposti impositivi del tutto autonomi e divergenti da quelli invece riconducibili (in termini di attribuzione traslativa di ricchezza) all'imposta di registro, a quella ipotecaria-catastale ed a quella sulle successioni e donazioni; ciò perché normalmente ricollegati al dato oggettivo, immediato e contingente costituito, ad esempio, dalla fruizione di un servizio pubblico nassa rifiuti'), dallo sfruttamento di una risorsa pubblica (come nella TOSAP) o dall'esercizio sugli immobili di un diritto reale o di un possesso ad esso corrispondente (come nell'ICI-IMU).
Tornando alle imposte indirette, l'incertezza applicativa riguarda, pur nell'ambito di una figura unitaria, i differenti momenti negoziali nei quali quest'ultima normalmente si articola, a seconda che oggetto di imposizione sia:
- l'atto istitutivo del trust, di natura non traslativa di beni o diritti ma meramente preparatoria, enunciativa e programmatica;
- l'atto di dotazione o provvista del trust, comportante il momentaneo trasferimento del bene o del diritto al *trustee* in funzione della realizzazione degli obiettivi prefissati e con i vincoli ad essa pertinenti;
- l'atto di trasferimento finale del bene o del diritto al beneficiario.
Non rileva per contro, in quanto solo collaterale al rapporto di trust ed assoggettato all'imposizione generale di registro, l'incarico attribuito dal disponente al *trustee* ed avente ad oggetto - secondo lo schema del mandato gratuito od oneroso - la gestione finalizzata dei beni e la loro allocazione ultima.
Per quanto concerne l'imposta di registro (ma tematica analoga investe anche l'imposta ipotecaria e catastale), la controversia applicativa riguarda, segnatamente, la quota di imposta eccedente la misura fissa, secondo quanto stabilito in via residuale dall'articolo 9 della Tariffa allegata al DPR 131/86, secondo cui la tassazione proporzionale (3 %) si applica per la sola circostanza che l'atto abbia per oggetto "prestazioni a contenuto patrimoniale".
3.4. Com'è noto, l'interpretazione di legittimità in materia si è evoluta - attraverso il graduale recepimento, favorito anche dall'apporto della dottrina e della giurisprudenza di merito, di soluzioni intermedie e più sfumate - attraverso due posizioni concettualmente molto distanti tra loro.
La posizione di partenza (Cass. nn. 3735, 3737, 3886, 5322/15) è fissata dalla seguente massima (3735/15): "L'atto con il quale il disponente vincoli propri beni al perseguimento della finalità di rafforzare una generica garanzia patrimoniale già prestata, nella qualità di fideiussore, in favore di alcuni istituti bancari, pur non determinando il trasferimento di beni ad un beneficiario e l'arricchimento di quest'ultimo, nondimeno è fonte di costituzione di un vincolo di destinazione, sicché resta assoggettato all'imposta prevista dall'art. 2, comma 47, del DL 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 23 novembre 2006, n. 286, la quale - accomunata per assonanza alla gratuità delle attribuzioni liberali - a differenza delle imposte di successione e donazione, che gravano sui trasferimenti di beni e diritti "a causa" della costituzione dei vincoli di destinazione, è istituita direttamente, ed in sé, sulla costituzione del vincolo".
La posizione che possiamo definire di arrivo (Cass. n. 1131/19, in corso di massimazione) afferma invece che:
"non si può trarre dallo scarno disposto del DL n. 262 del 2006, art. 2, comma 47, il fondamento normativo di un'autonoma imposta, intesa a colpire ex se la costituzione dei vincoli di destinazione, indipendentemente da qualsivoglia evento traslativo, in senso proprio, di beni e diritti, pena il già segnalato deficit di costituzionalità

della novella così letta";
- "in relazione agli atti di dotazione del fondo oggetto di causa (..), il giudice di appello (..) ha correttamente escluso che la costituzione del vincolo di destinazione sulle somme di denaro conferite in trust avesse prodotto un effetto traslativo immediato, solo in tal caso giustificandosi la soggezione dell'atto dotativo all'imposta sulle successioni e donazioni, in misura proporzionale, in quanto sicuro indice della capacità economica del soggetto beneficiato".
Si ritiene che quest'ultima sia la posizione più persuasiva, così da dover essere qui recepita a composizione di un contrasto che può sul punto dirsi, anche in ragione delle altre decisioni di cui si darà conto, ormai soltanto diacronico.
Si riconosce che nel 'genere' degli atti di "costituzione di vincoli di destinazione" di cui all'art. 2 co. 47 cit. rientri anche la "specie" del trust; ha in proposito osservato Cass. n. 1131/19 cit. che: "nell'ambito concettuale dei "vincoli di destinazione" devono essere ricondotti non solo gli "atti di destinazione" di cui all'art. 2645-ter c.c., ma qualunque fattispecie prevista dall'ordinamento tesa alla costituzione di patrimoni vincolati ad uno scopo (...)".
E tuttavia, tale inclusione non è ritenuta bastevole a giustificare l'imposizione del trust in quanto tale, ostandovi principalmente considerazioni di natura costituzionale.
Ciò perché la tesi della 'nuova imposta' gravante sul vincolo di destinazione, assunto quale autonomo e sufficiente presupposto, non dà adeguatamente conto del fatto che la sola apposizione del vincolo non comporta, di per sé, incremento patrimoniale significativo di un reale trasferimento di ricchezza; con quanto ne consegue, appunto nell'ottica di un'interpretazione costituzionalmente orientata, in ordine alla non ravvisabilità in esso di forza economica e capacità contributiva ex art. 53 Cost.
Ferma restando l'indubbia discrezionalità del legislatore nell'individuare i presupposti impositivi, questa discrezionalità deve pur sempre muoversi in un ambito di ragionevolezza e di non-arbitrio (Corte Cost. n. 4/1954 e n. 83/2015), posto che la capacità contributiva in ragione della quale il contribuente è chiamato a concorrere alle pubbliche spese "esige l'oggettivo e ragionevole collegamento del tributo ad un effettivo indice di ricchezza" (Corte Cost. ord. 394/08).
E, in materia, tale indice non prende consistenza prima che il trust abbia attuato la propria funzione.
Non può negarsi che l'apposizione del vincolo, in quanto tale, determini per il disponente l'utilità rappresentata dalla separatezza dei beni (limitativa della regola generale di cui all'articolo 2740 codice civile) in vista del conseguimento di un determinato risultato di ordine patrimoniale; ma, d'altra parte, in assenza di una simile utilità, e dell'interesse ad essa sotteso nel libero esercizio dell'autonomia negoziale delle parti, verrebbe finanche meno lo stesso fondamento causale del trust, della cui validità e meritevolezza ex art. 1322 c.c. - dopo la ratifica della Convenzione - non è invece più dato dubitare.
Ciò che si vuol dire è che questa utilità non concreta, di per sé, alcun effettivo e definitivo incremento patrimoniale in capo al disponente e nemmeno al *trustee*, quanto soltanto - 'se' e 'quando' il trust abbia compimento - in capo al beneficiario finale.
Prima di questo momentol'utilità insita nell'apposizione del vincolo si risolve infatti, dal lato del conferente, in una autorestrizione del potere di disposizione mediante segregazione e, dal lato del *trustee*, in un'attribuzione patrimoniale meramente formale, transitoria, vincolata e strumentale (secondo appunto quanto stabilito dai su riportati artt. 2 e 11 della Convenzione).
Neppure è a dire che questa interpretazione apparentemente antiletterale produrrebbe, sul piano sistematico, effetto sostanzialmente abrogativo della nuova formulazione dell'art. 2 co. 47 DL 262/2006, con cui il legislatore avrebbe invece proprio inteso "aggiungere" all'imposta sulle successioni ed a quella sulle donazioni - indipendentemente da qualsivoglia arricchimento - la terza imposta sul vincolo di destinazione; tanto più che, ritenendosi necessario l'arricchimento, l'aggiunta in questione non avrebbe avuto ragion d'essere operando comunque, in sua assenza, le imposte ordinarie.
Si è infatti osservato che, vista l'esigenza di un'interpretazione costituzionalmente compatibile, il richiamo ai vincoli di destinazione deve essere riferito all'intendimento del legislatore di evitare "che un'interpretazione restrittiva della istituita nuova legge sulle successioni e donazioni, disciplinata mediante richiamo al già abrogato DLgs. n. 346 cit., potesse dar luogo a nessuna imposizione anche in caso di reale trasferimento di beni e diritti ai beneficiari quando lo stesso fosse stato collocato all'interno di una fattispecie tutto sommato di 'recente' introduzione come quella dei "vincoli di destinazione", e quindi per niente affatto presa in diretta considerazione dal ridetto "vecchio" DLgs. n. 346 cit."(Cass. n. 21614/16).
Il che equivale ad affermare che la menzione legislativa del vincolo di destinazione, accanto a donazioni ed atti a titolo gratuito, si limita a precisare - in un quadro normativo reso incerto dalla non perfettamente integrale riesumazione della previgente disciplina di cui al TU 346/90 - che l'imposta (quella di donazione) deve essere applicata anche quando l'incremento patrimoniale a titolo liberale sia indirettamente realizzato attraverso un "vincolo di destinazione"; il che nel trust non accade.
Quanto osservato in ordine alla non individuabilità, nella costituzione del vincolo, di un autonomo presupposto di imposta vale anche ad escludere che l'atto istitutivo del trust e quelli di dotazione/provvista del medesimo

siano alternativamente assoggettabili all'imposta sulle donazioni; di questa mancano infatti gli elementi costitutivi rappresentati sia dalla liberalità sia dal concreto arricchimento mediante effettivo trasferimento di beni e diritti, secondo quanto evincibile dall'art. 1 TU 346/90 cit.

A fronte delle rassegnate indicazioni, di tipo anche costituzionale, oggettivamente debole è l'argomento di segno contrario secondo cui quando il legislatore ha inteso esentare da imposta di successione e donazione il trust, lo ha specificato a chiare lettere, così come accade nell'art. 6 L. 112/2016 cit. sul trust di disabilità.

Questa conclusione appare forzata.

Intanto, alla determinazione dei presupposti dell'imposta dovrebbe giungersi in via diretta, certa e tassativa, e non con argomento a contrario; inoltre, va considerato che la disposizione in parola è sopravvenuta in un momento ed in un contesto interpretativo (anche di legittimità) ancora estremamente variegato ed incerto, in maniera tale che il legislatore del 2016 ben può avere ritenuto di dover comunque senz'altro esentare dall'imposta il trust in questione (rispondente ad obiettivi di speciale ed urgente protezione) restando però del tutto impregiudicato il dibattito sulla portata generale dell'articolo 2, co. 47, DL 262/2006.

Nemmeno risulta applicabile agli atti in questione l'imposta (proporzionale) di registro.

Ha osservato Cass.n. 25478/15: "In merito ai profili impositivi del trust, non è dato sottoporre l'atto costitutivo di un trust liberale ad imposizione proporzionale immediata, giacché quell'atto non è in grado di esprimere la capacità contributiva del *trustee* (solo l'attribuzione al beneficiario può considerarsi sintomatica ai fini dell'imposizione). Nel caso di specie l'errore insito nella tesi erariale è di considerare il trust liberale come immediatamente produttivo degli effetti traslativi finali che costituiscono il vero (e unico) presupposto dell'imposta:

ne consegue che la sua costituzione va considerata estranea al presupposto dell'imposta indiretta sui trasferimenti in misura proporzionale, sia essa l'imposta di registro, ipotecaria o catastale, mancando l'elemento fondamentale dell'attribuzione definitiva dei beni al beneficiario".

Si è affermato in questa decisione (resa su fattispecie antecedente alla reintroduzione dell'imposta sulle successioni e donazioni, ma contenente affermazioni valide anche per il problema in discussione) che è vero che l'articolo 9 della Tariffa all. al DPR 131/86, su riportato, prevede l'applicazione residuale dell'imposta proporzionale su tutti gli atti aventi contenuto patrimoniale, e tuttavia non è vero che quest'ultimo requisito di patrimonialità sussista "per il sol fatto che il consenso prestato riguarda un vincolo su beni muniti di valore economico".

Si tratta invece di requisito riconducibile al carattere di onerosità, posto che "la norma non può essere intesa in modo dissociato dal contesto del DPR n. 131 del 1986, art. 43, comma 1, che fissa la base imponibile dell'imposta prevedendola (v. lett. h), per le "prestazioni a contenuto patrimoniale", nell'ammontare "dei corrispettivi in denaro pattuiti per l'intera durata del contratto"; il che è dimostrazione del fatto che, ai sensi dell'art. 9 della tariffa, "la prestazione "a contenuto patrimoniale" è la prestazione onerosa" (Cass. n. 25478/15 cit.).

Questa lettura, d'altra parte, è coerente - nell'ambito di quel già ricordato procedimento interpretativo per affinità ed analogia necessitato dall'assenza di organica disciplina dell'istituto - con l'orientamento di legittimità ampiamente consolidatosi intorno all' imposizione dell'atto costitutivo di fondo patrimoniale ex art. 167 codice civile.

Si è osservato, in proposito, che quest'ultimo "non è un atto traslativo a titolo oneroso, né un atto avente per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, né, infine, un atto avente natura meramente ricognitiva, bensì una convenzione istitutiva di un nuovo regime giuridico, diverso da quello precedente, costitutivo di beni in un patrimonio avente un vincolo di destinazione a carattere reale, in quanto vincola l'utilizzazione dei beni e dei frutti solo per assicurare il soddisfacimento dei bisogni della famiglia"; con la conseguenza che, in tema di imposta di registro: "il regime di tassazione di tale atto non è quello dell'imposta proporzionale, di cui agli artt. 1 (atti traslativi a titolo oneroso), 9 (atti diversi, aventi ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale), o 3 (atti di natura dichiarativa) della tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131, ma va individuato nella categoria residuale disciplinata dall'art. 11 della tariffa stessa, con conseguente applicabilità dell'imposta nella misura fissa ivi indicata" (Cass. n. 10666/03; così nn. 21056/05; 12071/08 ed altre).

Analoghe considerazioni valgono per l'imposta ipotecaria e catastale sui trasferimenti immobiliari di dotazione del trust.

Anche in tal caso (così Cass. n. 25478/15 cit.) la mancanza di un effetto traslativo "reale" - con ciò ovviamente intendendosi non un trasferimento "simulato" o "fittizio" o "non voluto", ma un trasferimento non stabile, non definitivo e con limitazioni d'esercizio e godimento - osta all'imposizione proporzionale, essendo quest'ultima prevista per la trascrizione di atti "che importano trasferimento di proprietà di beni immobili o costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari sugli stessi" (Tariffa all. al DLgs. 347/90; in accordo con gli artt.1 e 10, co.2°, DLgs. cit.). Anche per l'imposta ipotecaria e catastale, in altri termini, è decisiva l'osservazione secondo cui l'effetto tipico del trust - quello segregativo - non equivale a trasferimento né ad arricchimento attuale; effetti che si realizzeranno invece a favore dei beneficiari, dunque chiamati al pagamento dell'imposta in misura proporzionale (Cass. n. 21614/16).

Ha stabilito Cass. n. 975/18 che: "Il trasferimento del bene dal "*settlor*" al "*trustee*" avviene a titolo gratuito e non determina effetti traslativi, poiché non ne comporta l'attribuzione definitiva allo stesso, che è tenuto solo ad amministrarlo ed a custodirlo, in regime di segregazione patrimoniale, in vista del suo ritrasferimento ai beneficiari del "trust": detto atto, pertanto, è soggetto a tassazione in misura fissa, sia per quanto attiene all'imposta di registro che alle imposte ipotecaria e catastale".
La strumentalità dell'atto istitutivo e di dotazione del trust ne giustifica, nei termini indicati, la fiscale neutralità.
3.5. Si è detto che la complessità del problema deriva anche dal fatto che il trust è istituto multiforme.
E tuttavia, l'orientamento al quale questa corte di legittimità è da ultimo pervenuta (Cass. n. 1131/19 cit.) è in grado di dare conto di tale aspetto, apprestando una soluzione che - opportunamente valorizzando l'elemento essenziale sempre causalmente costituito, come detto, dal collegamento di segregazione e destinazione - deve ritenersi estensibile a tutte le diverse forme di manifestazione.
Dunque, in ogni tipologia di trust l'imposta proporzionale non andrà anticipata né all'atto istitutivo né a quello di dotazione, bensì riferita a quello di sua attuazione e compimento mediante trasferimento finale del bene al beneficiario.
Si tratta di conclusione che può ricondurre ad unità anche quegli indirizzi che, pur condivisibilmente discostandosi dall'originaria posizione interpretativa di cui in Cass. nn. 3735, 3737, 3886, 5322/15 cit., hanno tuttavia ritenuto di dover mantenere dei distinguo in relazione a fattispecie di trust reputate peculiari ed in qualche modo divergenti dal paradigma convenzionale.
Così quando (Cass.ord. n. 31445/18; 31446/18; 734/19) si attribuisce rilevanza dirimente al fatto che il beneficiario sia designato già con l'atto istitutivo del trust, in modo da denotare "sin da subito" la sussistenza nel disponente della volontà di trasferire a questi il bene in dotazione, con conseguente applicazione immediata dell'imposta proporzionale; mentre l'imposta dovrebbe essere applicata in misura fissa nella diversa ipotesi di mancata designazione del beneficiario nell'atto istitutivo. Si osserva nella decisione 31445/18 cit.: "Tuttavia, ciò non esclude tout court che in alcune fattispecie sia possibile valutare sin da subito se il disponente abbia avuto la volontà effettiva di realizzare, sia pure per il tramite del *trustee*, un trasferimento dei diritti in favore di terzo. (...) È chiaro, infatti, che, allorquando il beneficiario sia unico e ben individuato (determinando, nel caso di specie, in assenza di rapporti di parentela con la disponente, l'applicazione dell'aliquota massima dell'8%) ed il negozio costitutivo non preveda, neppure in via subordinata, il ritorno dei beni in capo al *settlor*, l'operazione dísmissiva evidenzi, in assenza di provati intenti elusivi, una reale volontà di trasferimento, con la conseguente applicabilità immediata dell'aliquota di volta in volta prevista".
Oppure quando (Cass. n. 13626/18) si individua, nel trust liquidatorio *solvendi causa*, un effetto traslativo immediato (con conseguente applicazione dell'imposta di donazione) nella volontà del disponente di realmente attribuire all'attuatore la proprietà dei beni, in modo tale che il vincolo di destinazione debba ritenersi "idoneo a produrre un effetto traslativo funzionale al (successivo ed eventuale) trasferimento della proprietà dei medesimi beni vincolati a favore di soggetti beneficiari diversi dal soggetto disponente senza alcun effetto di segregazione del bene". Ha in particolare stabilito la decisione in esame che: "Il "trust" mediante il quale si costituisce un vincolo di destinazione idoneo a produrre un effetto traslativo in favore del "*trustee*", sebbene funzionale al successivo ed eventuale trasferimento della proprietà dei beni vincolati ai soggetti beneficiari, deve essere assoggettato all'imposta sulle successioni e donazioni, facendo emergere la potenziale capacità economica, ex art. 53 Cost., del destinatario del trasferimento", osservando quindi che: "Nella specie i contraenti vollero il reale trasferimento delle quote e dei relativi diritti al *trustee*, sia pure ai fini della liquidazione e quindi il reale arricchimento del beneficiario. È quindi corretta l'applicazione dell'imposta nella misura dell'8% prevista dalla lett. c) del comma 49 del DL n. 262 del 2006 che sottopone all'imposta di donazione la costituzione di vincoli di destinazione con beni devoluti a soggetti diversi da quelli previsti nelle lettere a), a-bis) e b)".
Nella prima ipotesi, il fatto che il beneficiario sia individuato fin dall'atto istitutivo non comporta di per sé necessaria deviazione dal tipo negoziale del trust e, soprattutto, non pare giustificare l'immediata tassazione proporzionale, dal momento che la sola designazione, per quanto contestuale e palese (c.d. trust "trasparente"), non equivale in alcun modo a trasferimento immediato e definitivo del bene, con quanto ne consegue in ordine all'applicazione dei già richiamati principi impositivi.
Anche questa fattispecie può dunque rientrare nel delineato sistema di imposizione proporzionale eventuale e differita.
Nella seconda ipotesi, non si dubita della effettività del trasferimento al *trustee* dei beni da liquidare, ma ciò non esclude che - anche in tal caso - sia connaturato al trust che tale trasferimento sia mero veicolo tanto dell'effetto di segregazione quanto di quello di destinazione. Ancora una volta, dunque, si tratterà di individuare e tassare gli atti traslativi propriamente detti (che sono quelli di liquidazione del patrimonio immobiliare di cui il trust sia stato dotato), non potendo assurgere ad espressione di ricchezza imponibile né l'assegnazione-dotazione di taluni beni alla liquidazione del *trustee* in funzione solutoria e nemmeno, in tal caso, la ripartizione del ricavato ai beneficiari a dovuta soddisfazione dei loro crediti.
In entrambe le ipotesi, poi, non è inutile osservare come, qualora sia davvero individuabile un effetto traslativo

immediato propriamente detto - perché realizzato in via diretta e senza alcuna volontà di segregazione/destinazione - sembri addirittura dubitabile la stessa ravvisabilità in concreto della causa negoziale di trust.
Nel qual caso, non è più un problema di fiscalità del trust quanto, se mai, di attribuzione all'atto della sua più appropriata qualificazione secondo intrinseca natura ed effetti giuridici; perché non è in discussione che, come i "creditori comuni" possono allontanare da sé gli effetti di un trust solo apparente e rispondente a finalità deviate (proponendo azione di simulazione o revocatoria), così il "creditore fisco" è ammesso a far prevalere la "sostanza sulla forma" mediante disconoscimento degli effetti dell'atto previa sua riqualificazione ex articolo 20 DPR 131/86 o, al limite, contestazione di abuso/elusione ex art. 10-bis L. 212/00.
La soluzione qui accolta può trovare applicazione anche nel caso del c.d. trust autodichiarato, connotato dalla coincidenza di disponente e *trustee*; fattispecie, questa, nella quale è pure ravvisabile, nonostante la mancanza di un trasferimento patrimoniale intersoggettivo con funzione di dotazione, sia la volontà di segregazione sia quella di destinazione. Anzi, è proprio la mancanza di quel trasferimento patrimoniale intersoggettivo a rendere, in tal caso, ancor più evidente e radicale l'incongruenza dell'applicazione dell'imposta proporzionale sull'atto istitutivo e su quello di apposizione del vincolo all'interno di un patrimonio che rimane in capo allo stesso soggetto (applicazione già esclusa, nel trust autodichiarato, da Cass.n. 21614/16 cit.).
Ricapitolando, deve qui affermarsi che: la costituzione del vincolo di destinazione di cui all'art. 2 co. 47 DL 262/06, conv. in L. 286/06, non integra autonomo e sufficiente presupposto di una nuova imposta, in aggiunta a quella di successione e di donazione; per l'applicazione dell'imposta di donazione, così come di quella proporzionale di registro ed ipocatastale, è necessario che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale;
- nel trust di cui alla L. 364/89, di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Aja 1° luglio 1985, un trasferimento così imponibile non è riscontrabile né nell'atto istitutivo né nell'atto di dotazione patrimoniale tra disponente e *trustee* - in quanto meramente strumentali ed attuativi degli scopi di segregazione e di apposizione del vincolo di destinazione - ma soltanto in quello di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario, a compimento e realizzazione del trust medesimo.
3.6. La Commissione Tributaria Regionale, nella sentenza qui impugnata, ha fatto buon governo di tali principi, con conseguente rigetto del ricorso.
La complessità della materia, in una con la evidenziata non linearità degli orientamenti interpretativi di legittimità formatisi nel tempo, depone per la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese.